

Allegato 2

Comune di Modena
SCHEMA DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI UBICATI
IN LOCALITA' PORTILE (MODENA)

Art.1 - Oggetto della concessione.

Il presente contratto ha per oggetto la concessione degli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica, ubicati in località Portile, in Via Tincani Martelli n.140, identificati catastalmente al N.C.E.U. Foglio 263, Mappali 258, 359 e 360, il tutto evidenziato nella scheda tecnica in allegato al presente atto, comprendente le relative planimetrie, composti come segue:

a) Edificio principale composto da:

- n. 1 sala attrezzata ad uso bar con locali di servizio (wc, spogliatoi, magazzini), identificati al Foglio 263, Mappale 258, Sub. 8 (parte), interamente ubicati al piano terra, per una superficie lorda di mq 158 circa;
- n. 1 sala polivalente con servizi igienici, cucina ed ufficio, identificati al Foglio 263, Mappale 258, Sub. 8 (parte), interamente ubicati al piano terra, per una superficie lorda di mq 262 circa;
- spogliatoi al servizio degli impianti sportivi, costituiti da n. 4 spogliatoi per atleti, n. 1 spogliatoio per arbitri, wc, locali docce, locale per pronto soccorso e magazzino per le attrezzature sportive, identificati al Foglio 263, Mappale 258, Sub. 9, interamente ubicati al piano terra, per una superficie lorda di mq 156 circa;

b) Aree esterne, aventi superficie di mq 20.850 circa, catastalmente identificate al Foglio 263, Mappali 258, Sub. 5 (parte), 359 (parte) con esclusione dell'area occupata da un impianto per la telefonia mobile evidenziata in colore verde nelle planimetrie di cui alla scheda tecnica in allegato al presente atto, e 360 (parte). Sulle aree sono inoltre presenti:

- n. 2 (due) tensostrutture con coperture in metallo e teli in PVC, adibite alla pratica di attività sportive al coperto, identificate al Foglio 263, Mappale 258, Subalterno 7;
- n. 1 campo da beach volley;
- n. 1 campo per la pratica del gioco del calcio;
- manufatti per la pratica delle attività sportive;
- spazi per il gioco all'aperto dei bambini.

Si precisa che sono in corso attività volte alla regolarizzazione edilizia dell'immobile.

La concessione riguarda gli immobili individuati in colore rosso nella planimetria allegata al presente atto (scheda tecnica), destinati alla gestione degli impianti sportivi in via principale per la valorizzazione delle attività sportive tipiche, oltre che per la valorizzazione di attività collaterali culturali e ricreative, con esclusione dell'area occupata da un impianto per la telefonia mobile evidenziata in colore verde nelle planimetrie di cui alla scheda tecnica in allegato al presente atto.

Si precisa che sono ricompresi nella concessione anche gli impianti di illuminazione, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature e impianti ivi compresi.

Si precisa, inoltre, che in relazione alle caratteristiche dei suddetti impianti e alla potenziale economicità complessiva degli stessi, sulla base dell'istruttoria condotta, come approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 737 del 19/12/2023 ad oggetto: "Linee di indirizzo volte all'affidamento di impianti sportivi in localita' Portile – Approvazione", risulta che i medesimi non presentano rilevanza economica, in considerazione, in particolare, dei seguenti fattori: bacino di utenza territoriale ristretto (impianti ubicati in zona periferica - Frazione), tariffe per l'utilizzo degli impianti previste dal presente Avviso che dovranno essere inferiori alle tariffe medie di mercato al fine di consentire la fruizione degli impianti in condizioni di equità, tipologia e numero limitato degli impianti, limitata dotazione di spazi accessori, costi gestionali complessivi, particolari spese di utenza conseguenti alla dispersione termica dovuta alla tipologia costruttiva delle tensostrutture adibite alla pratica di attività sportive al coperto, vetustà degli impianti.

Relativamente alla sala attrezzata ad uso bar con locali di servizio di cui alla lettera a) si precisa che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande è un servizio interno rivolto ai soci e soggetto alla normativa di cui alla Legge Regionale n. 14/2003 e ss.mm.ii.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il servizio di somministrazione durante gli orari di apertura della struttura sportiva e a procedere a proprie spese all'acquisto delle derrate da somministrare, nonché a provvedere ad ogni spesa nessuna esclusa.

La gestione del servizio bar è strumentale ed accessoria all'attività degli impianti sportivi comunali.

Il concessionario, ove non provveda in proprio alla gestione del bar, potrà incaricare in via strumentale alla gestione del servizio un preposto alla somministrazione alimenti e bevande che dovrà possedere i requisiti previsti dalla suddetta normativa regionale.

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere svolto a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

L'attività di servizio bar potrà essere esercitata nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni e regolamenti pubblici in materia.

E' altresì vietata l'apposizione di insegne pubblicitarie senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione contraente.

Il Concessionario è tenuto a formalizzare il contratto di concessione e a ricevere in consegna i locali, firmando il relativo verbale, nella data fissata dall'Amministrazione comunale.

Qualora il Concessionario ritardi senza giustificato motivo ad adempiere agli obblighi di cui sopra decadrà da ogni diritto derivante dall'aggiudicazione e il contratto eventualmente già sottoscritto si intenderà risolto senza necessità di preavviso.

Art. 2 – Durata

La durata della concessione prevista per lo svolgimento delle attività sopra richiamate è di anni 9 (nove) per il periodo a far tempo **dal 1 settembre 2024 e così fino al 31 agosto 2033**, eventualmente rinnovabile fino ad ulteriori anni 9 (nove).

La gestione degli impianti dovrà comunque essere attivata il giorno 1 settembre 2024 anche in pendenza di formale stipula del presente contratto.

Il concessionario, ove richiesto dal Comune di Modena nel caso in cui si rendesse necessario, alla scadenza della concessione dovrà garantire la gestione degli impianti sportivi alle medesime condizioni contrattuali fino ad un massimo di sei mesi in regime di proroga tecnica.

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo annuo (canone) stabilito in sede di aggiudicazione della gara a seguito dell'applicazione della riduzione prevista in misura dell'80% in proporzione alla pubblica utilità delle funzioni previste in base ai criteri indicati dalle "Norme regolamentari per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi" (art. 8) in quanto soggetti operanti nei settori sportivo e ricreativo, è pari ad € %%% fuori dal campo di applicazione Iva ex art. 4, comma 4 D.P.R. 633/1972.

Il canone annuale dovrà essere versato all'Amministrazione secondo n. 3 rate di pari importo per ciascun anno di validità della concessione.

Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

Qualora il pagamento del canone non sia effettuato entro i termini richiesti, le Parti danno atto che saranno applicati a carico dei concessionari gli interessi nella misura del saggio di interesse legale vigente.

L'importo sarà adeguato a scadenza annuale nella misura del tasso programmato di inflazione nella misura del 75% dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT e verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto.

Art. 4 - Utilizzo degli immobili

Il concessionario dovrà utilizzare gli impianti sportivi secondo il progetto presentato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il Concessionario si impegna a garantire la continuità del funzionamento del centro sportivo, senza interrompere i servizi offerti ed assicurare la prosecuzione di tutte le attività sportive, ricreative e motorie.

Art. 5 - Sub-concessione e cessione

E' ammessa la sub-concessione a soggetti terzi degli impianti sportivi, o di porzioni di essi, previa autorizzazione del Comune di Modena e verifica dei requisiti di legge nei confronti del sub-concessionario .

Il concessionario può sottoscrivere accordi per l'uso dell'immobile o di sue porzioni a soggetti che operano in ambito di attività ricreative, culturali, sportive, previa autorizzazione del Comune di Modena.

In tali casi, di uso degli spazi da parte di terzi, è fatto obbligo di inserire patti e condizioni a salvaguardia di ogni diritto o potestà spettante al Comune di Modena in base alla presente concessione, con particolare riguardo ai diritti di risoluzione e revoca previsti nella medesima.

Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione o pretesa del terzo conseguente alla concessione in uso.

Il concessionario si impegna a non installare nell'immobile apparecchi per il gioco d'azzardo (slot machines, Videoslot, etc..) ed altresì a non stipulare e rinnovare contratti per la concessione in uso dell'immobile per il gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'ordine del giorno n. 45 del 21/05/2015 del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Responsabilità e sicurezza

a) Prescrizioni generali

Il concessionario si assume ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi, che del Comune di Modena, relativamente allo svolgimento della presente concessione.

Il concessionario solleva il Comune di Modena da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose in ordine alla presente concessione.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nel corso della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

b) Altre prescrizioni per il rispetto delle norme in materia di sicurezza

Il concessionario si impegna a nominare un responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto concessionario.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della contratto.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro".

Il Concessionario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Altresì il Concessionario è tenuto a fornire al Comune di Modena all'atto della sottoscrizione della contratto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi al fine di verificare eventuali interferenze con le lavorazioni di manutenzione straordinaria.

E' in capo al Concessionario, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni (se l'impianto è idoneo ad ospitarle), il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- prima dell'inizio di qualsiasi evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);
- devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;

- devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- nei locali di cui al presente atto i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità.

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornito al personale. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.

c) Protezioni e messa in sicurezza di parti eventualmente pericolose

Qualora presso l'impianto, o comunque presso i campi di gioco, siano presenti elementi considerati pericolosi (es. buche, uncini, spuntoni, sporgenze di radici, pali pallavolo o tralicci basket non protetti, colonne o spigoli a bordo campo non protetti ecc..) è compito del Concessionario provvedere a proprie spese alla messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transennature, apposite segnalazioni ecc.).

Art. 7 - Defibrillatori e altri mezzi presso l'impianto sportivo

a) Defibrillatori

Il Concessionario deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.

Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del Comune di Modena, questo dovrà essere custodito e conservato dal Concessionario con la diligenza del buon padre di famiglia.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di installazione e posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso.

E' altresì a carico del Concessionario la gestione della strumentazione comprese le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge.

Il Concessionario si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l'accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.

Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti.

L'utilizzo del defibrillatore anche da parte di soggetti terzi assegnatari dell'uso dell'impianto sportivo, può essere autorizzato dal Concessionario previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di idoneità e formazione rilasciati dagli organi competenti.

Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l'impianto per assistere una persona colpita da malore.

Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a disporre, per tutta la durata della contratto di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l'utilizzo del defibrillatore.

Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in oggetto non deve mai abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.

Il Concessionario si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall'uso del defibrillatore. Il Concessionario è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso della strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.

b) Altri mezzi e strumentazioni

Per svolgere le varie funzioni (es. pulizie) il Concessionario potrà dotarsi di propri mezzi ed attrezzature.

Le macchine, attrezzature, attrezzi, strumentazioni, di proprietà comunale, qualora presenti/in dotazione presso la struttura, potranno essere impiegati dal Concessionario a

titolo gratuito qualora ritenuti utili ed idonei tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

In tal caso la responsabilità per ogni danno od incidente durante la loro custodia ed utilizzo sarà in capo al Concessionario.

Sarà in capo al gestore la manutenzione ordinaria di tali attrezzature e strumentazioni e la loro manutenzione straordinaria/riparazione fino ad una spesa di Euro 3.000,00 iva esclusa.

Nel caso in cui il Concessionario non intenda prendere in carico determinate attrezzature e/o strumentazioni lo segnalerà per iscritto all'Ufficio Sport Comunale e provvederà alla loro riconsegna e/o allocazione nel luogo stabilito dall'Amministrazione Comunale

Art. 8 – Interventi, migliorie

Il compendio immobiliare viene concesso nello stato di fatto in cui si trova.

Il Concessionario dovrà realizzare a propria cura e spese le migliorie presentate in sede di gara con l'offerta tecnica (ove previste).

Il concessionario si obbliga a non apportare ulteriori modifiche, innovazioni e trasformazioni agli immobili concessi senza il consenso scritto del Comune di Modena.

Eventuali lavori di miglioria, modifica o ampliamento (preventivamente autorizzati dal Comune proprietario) non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento a favore del concessionario.

Al termine della Concessione le migliorie realizzate verranno acquisite a titolo gratuito dall'Amministrazione comunale.

Tali interventi dovranno essere conformi ai vincoli presenti sull'area in concessione (storici, architettonici, paesaggistici, naturalistici, idrogeologici, ecc.).

Il presente atto costituisce titolo abilitativo alle richieste di autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici comunali, e alla presentazione di pratiche edilizie, in relazione alle migliorie di cui al presente articolo, anche con riferimento a quelle presentate in sede di gara (ove ricorra il caso).

Per quanto riguarda, in particolare, l'impianto elettrico a servizio dei locali concessi, è a carico del concessionario sia la manutenzione ordinaria che straordinaria e l'eventuale adeguamento normativo dello stesso, previa comunicazione degli interventi all'Ufficio Patrimonio.

Art. 9 – Oneri gestionali e di valorizzazione

a) Oneri gestionali

A carico del Concessionario graveranno, oltre al canone di concessione, anche le seguenti spese gestionali:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (opere edili) e degli impianti di riscaldamento/raffrescamento, acqua, energia elettrica e affini;
- consumi di utenze energia elettrica, gas ed acqua potabile; il concessionario, in particolare, dovrà provvedere all'intestazione a proprio nome (o voltura) dei contratti per la fornitura delle suddette utenze; graveranno altresì sul concessionario eventuali consumi di utenza telefonica, rete dati e impianto di allarme; anche in tali casi il concessionario dovrà provvedere all'allacciamento di tali servizi a proprio nome;
- spese relative ad eventuali adeguamenti edili e dell'impiantistica conseguenti all'offerta tecnica presentata;
- autorizzazioni previste per Legge per l'esercizio dell'attività sportiva ed eventuali pratiche amministrative conseguenti;
- spese per attrezzature ed arredi;
- ogni altra spesa per l'allestimento dei locali, degli impianti e ogni spesa gestionale connessa all'attività;
- ottemperanza alle disposizioni in materia di ordine pubblico;
- presentazione, per tutta la durata della concessione, del bilancio annuale di fine esercizio.
- imposte e tributi tempo per tempo vigenti.

b) Oneri di valorizzazione

Il Concessionario nell'ambito della valorizzazione degli impianti sportivi dovrà:

- perseguire la compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva.
- perseguire la valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali, anche in collaborazione con altri soggetti del territorio al fine di promuovere la condivisione delle risorse e delle opportunità.
- perseguire il miglioramento delle condizioni anche manutentive degli impianti e collaborazione con altri soggetti del territorio al fine di promuovere la condivisione delle risorse e delle opportunità;
- adottare tariffe per l'utilizzo degli impianti inferiori alle tariffe medie di mercato per impianti consimili, al fine di consentire alla cittadinanza la fruizione degli impianti in condizioni di equità.

Nel caso in cui il Comune di Modena manifesti la necessità di disporre della tensostruttura, lato ovest, ad uso palestra, da destinare alle scuole primarie "M.L.King" (Istituto Comprensivo 3 di Modena), il concessionario dovrà consentire l'affitto della medesima al Comune secondo le condizioni contrattuali che verranno concordate tra le parti e approvate con successivo atto.

Art. 10. Polizza assicurativa

Il Concessionario dovrà sottoscrivere polizza assicurativa per danni a terzi e a cose conseguenti alla gestione degli impianti sportivi di cui al presente atto, relativamente alla responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensiva - ove ricorra il caso - della estensione alla responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione e gestione della struttura oggetto della concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o persone delle quali il concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a € **3.000.000,00** (euro tremilioni/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni:

- l'estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti con l'attività svolta;
- la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il concessionario si avvalga (dipendenti e non);
- l'estensione alla RC derivante dalla conduzione del locale dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi, da incendio di beni del concessionario ovvero detenuti dallo stesso o da persone delle quali debba rispondere;
- l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 – ovvero eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Nel suo proprio interesse il concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni ai beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione, causati da eventi accidentali o derivanti da fatti, anche dolosi, di terzi - compresi furti e atti vandalici, inteso che l'Amministrazione è malleata sin d'ora dal rispondere di tali danni.

A tale riguardo il concessionario, in caso di sinistro la cui causa sia riconducibile all'Amministrazione concedente quale proprietaria dell'immobile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa e dei relativi amministratori e dipendenti, obbligandosi a fare inserire nell'eventuale contratto di assicurazione stipulato a garanzia dei propri beni, una specifica clausola di "Rinuncia dell'Assicuratore al diritto di surroga ad esso spettante, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, per gli importi pagati in caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione concedente (e relativi amministratori e dipendenti) eventualmente responsabile del danno, con eccezione del caso di dolo".

Parimenti e fatta eccezione per il caso di dolo, l'Amministrazione concedente e la propria compagnia assicuratrice rinunciano all'analogo diritto ad esse spettanti, ai sensi del

richiamato art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Concessionario eventualmente responsabile del danno.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del concessionario o portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione dal concessionario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa prescritta dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla richiamata assicurazione.

Art. 11 - Facoltà e impegni del Concedente

Il Comune concedente si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri tecnici i locali concessi, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione degli stessi e di controllare il rispetto dei patti suesposti da parte del concessionario.

Il Comune di Modena garantisce il concessionario da molestie o diritti o pretese di terzi, nonché da gravami, impedimenti ed oneri a qualunque titolo pregiudizievoli per il pieno godimento e la completa disponibilità dei locali concessi.

Art. 12 Cauzione definitiva

A garanzia del perfetto adempimento delle condizioni di cui al presente contratto, il Concessionario deve prestare, al momento della sottoscrizione del medesimo, una cauzione definitiva pari a n. 3 mesi del canone di aggiudicazione tramite polizza fideiussoria o tramite deposito secondo le condizioni indicate nell'Avviso di gara.

Nel caso della garanzia fideiussoria essa dovrà essere rinnovata annualmente e il Concessionario dovrà trasmettere copia della relativa quietanza di pagamento all'Ufficio Patrimonio.

Art. 13 - Disposizioni finali

Mancando a taluno dei patti stabiliti il concessionario potrà ritenersi senz'altro decaduto dal presente atto, ad insindacabile giudizio del Comune di Modena, anche prima della scadenza.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e qualunque pagamento non può essere provato che mediante documento scritto.

Le spese del presente atto e dei suoi eventuali rinnovi sono poste interamente a carico del concessionario.

Art. 14 - Foro competente

Per dirimere eventuali controversie che potessero insorgere in merito alla presente concessione, le Parti eleggono competente il Foro di Modena.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante il presente atto, ivi comprese eventuali azioni relative alla cessazione dello stesso, presso i locali assunti in concessione con il presente atto.

Art. 15 – Privacy (trattamento dei dati personali)

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 e ss.mm.ii., che in relazione alla gara in oggetto i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gestione del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali:

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Stefania Storti, Dirigente Settore Risorse finanziarie e patrimoniali, Servizio Patrimonio e Tributi, è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del medesimo Settore, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Comune di Modena, società SCnet s.r.l., potrà essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Email: responsabileprotezionedati@comune.modena.it

PEC : casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it

c) i dati personali che riguardano i soggetti concorrenti, dei quali l'Amministrazione comunale entra in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per dare corso, alle finalità connesse all'espletamento della presente procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei possibili ricorsi e accessi agli atti;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei concorrenti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali dei concorrenti i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; in particolare sino alla conclusione del procedimento per la stipula del contratto presso l'Ufficio Contratti, sito in via Scudari n. 20, nella responsabilità del Dirigente/Funziionario dell'Ufficio medesimo e successivamente presso l'archivio del Settore contraente, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. In qualsiasi momento, gli interessati potranno esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che Li riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i.

Allegato: scheda tecnica impianti sportivi Portile

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO (RAPPRESENTANTE LEGALE)

**PER IL COMUNE DI MODENA
DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO PATRIMONIO E TRIBUTI**
